



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2023 – N. 31

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2022 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016 – COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16/06/2017 N.100 ED APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE NEL PIANO APPROVATO DALL'AMMINISTRAZIONE NELL'ANNO PRECEDENTE.**

L'anno Duemilaventitre Addi VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
Foresti Mariano	<i>Sindaco</i>	X	
Casu Sonia	<i>Consigliere</i>	X	
Sarzi Amadè Stefano	<i>Consigliere</i>		X
Manera Marco	<i>Consigliere</i>	X	
Contu Francesco	<i>Consigliere</i>	X	
Goglio Andrea Pietro	<i>Consigliere</i>	X	
Bonadei Clio Elena	<i>Consigliere</i>	X	
Gotti Giorgio	<i>Consigliere</i>	X	
Tubacher Matilde	<i>Consigliere</i>	X	
Oscar Roberta	<i>Consigliere</i>		X
Murachelli Luigi	<i>Consigliere</i>	X	
<i>Totale</i>		9	2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale Dott. Matteo Tonsi il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Mariano Foresti, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2022 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016 – COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16/06/2017 N.100 ED APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE NEL PIANO APPROVATO DALL'AMMINISTRAZIONE NELL'ANNO PRECEDENTE.**

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno, passando in rassegna le partecipazioni detenute dall'Ente e confermando la volontà dell'Amministrazione di mantenerne il possesso, in quanto strettamente e direttamente funzionali all'esercizio ed al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, trattandosi di partecipazioni in soggetti di diritto privato in controllo pubblico erogatrici di servizi d'interesse pubblico generale.

DOPO di che,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la relazione del Sindaco;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

**RILEVATO** che il Comune di Castro con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 05/10/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta

con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castro e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**DATO ATTO CHE:**

- con deliberazione consiliare n. 39 del 29.11.2018 il Comune di Castro ha adottato il provvedimento di ricognizione ordinaria al 31.12.2017;
- con deliberazione consiliare n. 37 del 28.12.2019 il Comune di Castro ha adottato il provvedimento di ricognizione ordinaria al 31.12.2018;
- con deliberazione consiliare n. 16 del 29.12.2020 il Comune di Castro ha adottato il provvedimento di ricognizione ordinaria al 31.12.2019;
- con deliberazione consiliare n. 27 del 28.12.2021 il Comune di Castro ha adottato il provvedimento di ricognizione ordinaria al 31.12.2020;
- con deliberazione consiliare n. 26 del 20.12.2022 il Comune di Castro ha adottato il provvedimento di ricognizione ordinaria al 31.12.2021;

**DATO ATTO CHE:**

- l'articolo 20 del T.U.S.P. ha disposto che entro il 31/12 di ogni anno le Amministrazioni pubbliche adottassero un provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie;
- In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 20, comma 3 del T.U.S.P., il predetto provvedimento di revisione sarà trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti nonché alla struttura istituita presso il Mef prevista dall'art. 15 T.U.S.P.SP.

**RILEVATO CHE**, dagli esiti della citata revisione ordinaria di cui alla suddetta delibera consiliare n. 26 del 20/12/2022 risulta:

- il mantenimento della partecipazione diretta nelle seguenti società:
  - Uniacque SpA;
  - Val Cavallina Servizi Srl.
- il mantenimento della partecipazione indiretta nelle seguenti società:
  - E.S.C.O. Comuni S.R.L. - 40% tramite società VCS srl;
- la dismissione per liquidazione della partecipazione diretta nelle seguenti società:
  - Tutela Ambientale del Sebino Srl;

**PRESO ATTO** che con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 27/11/2023 si è approvato lo scioglimento e messa in liquidazione della società in attuazione del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione del consiglio comunale;

**PRESO ATTO** dei modelli appositamente predisposti dal MEF relativi a “Linee guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti - Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;

**PRESO ATTO** dell'aggiornamento dei predetti modelli pubblicato dal MEF il 08 novembre 2022 di cui è necessario tener conto ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche 2021;

**VISTI** gli Allegati costituenti il Documento di razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di Castro, redatto ai sensi dell'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. in coerenza con i modelli all'uopo predisposti dal MEF e le schede sintetiche delle partecipazioni;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione, pur non rientrando nelle previsioni dell'art. 239 del T.U.E.L. non determinando la costituzione di nuove società o l'acquisto di nuove partecipazioni né tantomeno l'adozione di nuove modalità organizzative di servizi pubblici, non è soggetta all'espressione del parere del revisore;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** del parere favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti e contrari nessuno, espressi da n.9 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI APPROVARE** di approvare la relazione, da adottarsi ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano approvato dall'amministrazione nell'anno precedente a quello della rilevazione in corso, dando atto che la suddetta relazione è costituita da apposite schede contenenti le informazioni relative alle singole partecipazioni interessate da misure di razionalizzazione;
3. **DI APPROVARE** la ricognizione al 31.12.2022 delle Società in cui il Comune di Castro detiene partecipazioni, così come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. N. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **DI STABILIRE** le seguenti azioni di razionalizzazione:
  - a. **TAS- Tutela Alto Sebino srl.:** con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 27/11/2023 si è approvato lo scioglimento e messa in liquidazione della società in attuazione del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione del consiglio comunale;
5. **DI STABILIRE** il mantenimento nelle seguenti società:
  - a. **VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.** è la società individuata dal comune di Castro per gestire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Pertanto, rientra nel perimetro dei servizi a interesse generale. Rispetta tutti i criteri individuati dal TUSP per il mantenimento della partecipazione.
  - b. **UNIACQUE S.p.A. risponde** ad un obbligo di Legge nazionale e regionale che impone la gestione del Servizio Idrico Integrato per il tramite di un unico gestore per ogni ambito territoriale ottimale (ATO). UNIACQUE SPA è la società individuata, mediante procedura di evidenza pubblica, dall'Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo. Il servizio idrico integrato rientra tra i servizi di interesse generale, indispensabile alla collettività. È necessario che venga erogato per il tramite di un'Autorità pubblica al fine di garantire i requisiti della continuità, omogeneità, accessibilità

fisica ed economica, qualità e non discriminazione; tutti requisiti indispensabili per l'erogazione di un servizio pubblico a livello locale. Rispetta tutti i criteri individuati dal TUSP per il mantenimento della partecipazione.

- c. **ESCO COMUNI S.R.L.** rappresenta per il comune di Castro una partecipazione indiretta e fornisce dei servizi dietro affidamento diretto di redazione del PAES una volta ogni biennio. Il Consiglio stabilisce il mantenimento. Si delega la giunta ed il consigliere delegato a sollevare la questione in sede di assemblea dei soci e valutare in tale sede le azioni operative più opportune per eventuale razionalizzazione della partecipazione.

6. **DI DARE ATTO** che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a norma dell'art. 20, comma 3, del TUSP alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società" di cui all'art. 15 T.U.S.P.;
8. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alle società partecipate in via diretta dal Comune di Castro;
9. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Razionalizzazione Periodica Partecipazioni Pubbliche".
10. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
11. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ente;

Infine, con voti favorevoli n. 9, astenuti e contrari nessuno, espressi da n.9 consiglieri presenti e votanti,

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2022 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016 – COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16/06/2017 N.100 ED APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE NEL PIANO APPROVATO DALL'AMMINISTRAZIONE NELL'ANNO PRECEDENTE.

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Castro, li 18.12.2023

Il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria  
F.to Dott. Matteo Tonsi

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castro, li 18.12.2023

Il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria  
F.to Dott. Matteo Tonsi

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Mariano Foresti

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Matteo Tonsi

---

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Primo Comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Matteo Tonsi

Addì, 3.1.2024

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000);
- diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castro, 27.12.2023

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Matteo Tonsi

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castro, 3.1.2024

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Matteo Tonsi